Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 4 settembre — Numero 208

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1206 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

San Giovanni delle Segnate e San Giovanni del Dosso, frazioni del comune di Quistello, vengono staccate dal capoluogo e costituite in Comuni autonomi.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1210 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917 n. 788;

Veduti i decreti Luogotenenziali 23 giugno 1917, numero 1055; 11 novembre 1917, n. 1831; 14 aprile 1918, n. 566; 14 luglio 1918, n. 1100, e 15 settembre 1918, n. 1444, il Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1414, e i Regi decreti-legge 13 marzo 1920, n. 421, e 10 novembre 1920, n. 1636, convertiti nella legge 27 luglio 1922, n. 1090;

Veduto il Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, convertito nella legge 27 luglio 1922, n. 1090;

Vedute il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla data di pubblicazione del presente decreto cessa di avere vigore ogni disposizione portante concessione di sovvenzioni di credito agrario con fondi tratti dalla circolazione per gli scopi di cui al decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, al R. decreto 20 luglio 1919, n. 1414, ed al R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 67, n. 2, e 89 del testo unico approvato con R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048, le anticipazioni già accordate sul fondo di L. 117 milioni, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636 all'Istituto del credito agrario per la Liguria, alla Federazione per il credito agrario nell'Umbria, al Credito agrario per il Lazio ed alla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, che dovranno essere restituite non oltre il 31 dicembre 1926, saranno impiegate per gli scopi di cui all'art. 5 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1048, senza garanzia dello Stato per il buon esito della operazione.

Art. 3.

Le anticipazioni accordate sul fondo di cui all'articolo precedente alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, per le Casse provinciali di credito agrario da essa gestite, saranno restituite in corrispondenza dei rimborsi e dei ricuperi delle sovvenzioni concesse sulle anticipazioni stesse, dopo che la Cassa medesima siasi rimborsata fino alla totale estinzione delle anticipazioni dalla stessa accordate per il completamento delle sovvenzioni relative all'annata agraria 1921-922.

Art. 4.

Il debito globale attuale dei cereali cultori delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Potenza, per sovvenzioni ottenute sul fondo di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636, sarà rimborsato per 1/10 sul prodotto del 1922. I residuali 9/10 saranno pagati sul prodotto degli anni 1923, 1924, 1925 e 1926 in rate, la cui misura sarà stabilita ogni anno con decreto del ministro per l'agricoltura entro i limiti minimo di due decimi, massimo di quattro decimi del debito globale ratizzato, in relazione ai raccolti.

Sulla parte del debito predetto, il cui pagamento viene rinviato agli anni indicati, è dovuto l'interesse di mora del 3 e mezzo % a favore dello Stato di cui il mezzo % sarà ritenuto dalle Casse provinciali di credito agrario.

Restano a carico dei debitori tutte le spese relative ai procedimenti contro di essi iniziati per il ricupero delle partite insoddisfatte.

Decadranno dal beneficio della ratizzazione coloro che non pagheranno entro il 31 agosto di ciascun anno la quota del rispettivo debito ricadente sul raccolto dell'anno stesso o che cesseranno di coltivare.

Art. 5.

Il credito dello Stato, sia per le quote corrispondenti al debito ratizzato, sia per le quote comunque rimaste insolute, è garantito dal privilegio di cui all'art. 8 del testo unico approvato con Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048.

Tale privilegio grava su tutti i frutti dei fondi di proprietà dei debitori o da essi tenuti in conduzione, con contratto in qualunque modo denominato, fino alla totale estinzione del debito.

Art. 6.

L'acquirente delle cose sottoposte al privilegio di cui all'articolo precedente deve versarne il prezzo alla Cassa provinciale di credito agrario, fino a concorrenza della quota dovuta dal venditore a sensi dell'art. 4.

In difetto il venditore incorrerà nelle penalità previste dall'art. 12 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1048, e l'acquirente sarà tenuto a soddisfare il credito dello Stato, salva l'azione contro il venditore. I provvedimenti di cui all'art. 13 del citato testo unico potranno essere adottati anche dopo effettuata la vendita ed eseguita la tradizione delle cose sottoposte al privilegio.

L'elenco dei debiti per rate scadute e rimaste in tutto o in parte insolute sarà dalle Casse provinciali di credito agrario trasmesso, entro il 30 settembre di ogni anno, al competente ricevitore del registro per la riscossione, con le norme di cui al decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 55.

Art. 7.

Per i crediti ratizzati ai sensi del precedente art. 4' le relative cambiali conserveranno, senza bisogno di protesto nè di precetto, la loro efficacia a tutti gli effetti del pagamento delle quote rateali.

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTINI — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1211 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, nonchè la legge 18 maggio 1922, n. 646;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le concessioni delle terre accordate in forza di provvedimenti emanati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre approvato con R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, sono prorogate di diritto al termine dell'annata agraria 1922-923 a quegli Enti od Associazioni che alla data della pubblicazione del presente decreto, si trovino nell'effettivo possesso delle terre ad essi concesse.

Quando risulti che le Associazioni od Enti concessionari non abbiano regolarmente coltivato i terreni o non abbiano adempiuto agli obblighi della concessione il ministro dell'agricoltura, su ricorso dei proprietari o precedenti conduttori, da presentarsi entro il perentorio termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ordinerà l'immediato rilascio dei terreni, sentito il parere della Commissione centrale per la concessione delle terre.

Il decreto Ministeriale dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e non sarà soggetto ad alcun gravame nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Art. 2.

Nei casi in cui sia intervenuta pronuncia definitiva di annullamento della concessione, la proroga potrà essere concessa, su domanda degli interessati da una Commissione di tre magistrati della Corte di cassazione di Roma (nominati dal primo presidente di essa) la quale giudicherà, con criteri equitativi e senza formalità di procedura, in seguito all'esame del singolo caso e sentita la Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario.

La decisione dovrà essere emanata entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e sarà inappellabile. Gli atti relativi al giudizio saranno esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro.

La esecuzione dei decreti definitivi di annullamento resta sospesa fino al giorno del deposito della decisione della Commissione nella cancelleria della Cassazione di Roma.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti non sono applicabili ai casi di pronuncie definitive di scadenza o revoca delle concessioni emanate ai termini degli articoli 16 e 17 del predetto testo unico 15 dicembre 1921, n. 2047, ed ai casi di annullamento pei quali il ministro di agricoltura si sia avvalso della facoltà prevista nell'art. 45 dello stesso testo unico.

Art. 4.

Le facoltà accordate al Governo con l'art. 6 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633, per la vigilanza sulle Associazioni agrarie od Enti si estendono all'emanazione delle norme circa l'ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni stesse in deroga, ove occorra, alle disposizioni della legge 4 agosto 1894, n. 297.

Le norme stesse saranno emanate con decreto Reale, su proposta del ministro dell'agricoltura, udito il Consiglio dei ministri.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTINI — ALESSIO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 27 luglio 1922 sul decreto che sospende dalla carica il sindaco di Candelo (Novara).

SIRE!

Il sindaco di Candelo, signor Bocca Annibale, invitato dal sottoprefetto di Biella, a mezzo dell'arma dei RR. CC., ad esporre la bandiera nazionale nella sede del Municipio per la festa dello Statuto, giusta le prescrizioni della legge 5 maggio 1861, num. 7, tanto nella ricorrenza del 1921, come in quella dell'anno in corso, non ottemperava alla superiore disposizione, ed alla esposizione della bandiera dovette provvedere direttamente il comandante dell'arma.

Per tale fatto il predetto sindaco veniva dal prefetto di Novara sospeso dalle funzioni la prima volta con decreto del 15 giugno 1921, la seconda con decreto dell'8 giugno 1922.

In vista però della inefficacia delle sanzioni prefettizie, ed in considerazione del ripetersi del fatto che, nelle attuali contingenze dell'ordine pubblico, costituisce una grave e pericolosa inosservanza di disposizioni legalmente impartite dalla competente autorità, tanto più inammissibile in un pubblico funzionario in quanto diretta a fare una manifestazione contraria alle istituzioni vigenti ed al simbolo della unità nazionale, sacro per tutti i cittadini, si rende indispensabile di adottare, nel caso, la più grave sanzione della rimozione dalla carica a mente dell'articolo 149, commi 7 e 8 della legge comunale e provinciale, con la conseguente dichiarazione di ineleggibilità alla medesima per il periodo maggiore consentito.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 luglio u. s., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il signor Bocca Annibale, sindaco di Candelo espressamente invitato dal sottoprefetto di Biella ad esporre la bandiera nazionale nella sede del Municipio per la festa dello Statuto, tanto nella ricorrenza del 1921, come in quella dell'anno in corso, ricusava, in entrambe le circostanze, di ottemperare alla superiore disposizione legalmente impartitagli, giusta le prescrizioni della legge 5 maggio 1861, n. 7, per cui lo stesso fu dal prefetto di Novara sospeso dalle funzioni per due volte con decreti del 15 giugno 1921 e dell'8 giugno 1922.

Considerato che tale replicato rifiuto costituisce una manifestazione di aperto dispregio alle leggi ed alle istituzioni vigenti dalla quale potrebbero derivare minacce e pericoli anche pel mantenimento dell'ordine pubblico;

Vista la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Bocca Annibale è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Candelo e dichiarato ineleggibile alla medesima per anni tre.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Vito Domenico Brisacani di Francesco nato a Noci e residente a Milano trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Brisacani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 agosto 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'articolo 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Vito Domenico Brisacani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 agosto 1922.

Il ministro
TADDEI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Anna Maria Gilda Guido (o Guida) di Luigi, nata a Napoli, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Guido (o Guida) il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 agosto 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Anna Maria Gilda Guido (o Guida) il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 agosto 1922.

Il ministro
TADDEI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto il R. decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307, concernente la riforma dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie;

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge suddetto;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti ruoli organici del personale degli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

N. dei posti	Qualifica	Stipendio iniziale Lire	Spesa complessiva Lire
	Istituto di Catanzaro.		
1	Direttore	18,000	18,000
1	Segretario	11,000	11,000
1	Avvocato	11,000	11,000
1	Ingegnere	11,000	11,000
1	Ragioniere	10,000	10,000
2	Vice ragionieri	7,000	14,000
1	Cassiere	7,000	7,000
1	Archivista	5,500	5,500
2	Applicati	4,500	9,000
1	Custode-fattorino	4,000	4,000
2	Fattorini	4,000	8,000
			108,500
	Istituto di Cosenza.		
1	Direttore	18.000	18,000
1	Segretario	11,000	11,000
1	Ingegnere	11,000	11,000
1	Ragioniere	10,000	10,000
2	Vice ragionieri	7,000	14,000
1	Cassiere	7.000	7,000
1	Archivista	5.500	5,500
2	Applicati	4,500	9,000
1	Custode-fattorino	4,000	4,000
1	Fattorino	4,000	4,000
			93,500
	Istituto di Reggio Calabria.		
1	Direttore	15,000	15,000
1	Segretario	11,000	11,000
1	Ragioniere	10,000	10,000
1	Vice ragioniere	7,000	7,000
1	Cassiere	7,000	7,000
1	Archivista	5,000	5,000
1	Applicato	4,500	4,500
1	Custode-fattorino	4,000	4,000
1	Fattorino	4,000	4,000
			67,500

Gli stipendi suddetti sono aumentati di un decimo al termine di ogni quadriennio e per non più di cinque quadrienni.

Al cassiere è corrisposta un'indennità speciale di L. 1000 annue.

A ciascun impiegato compete un'indennità provvisoria, a titolo di caroviveré, pari a L. 200 mensili, più L. 30 mensili per ogni persona convivente ed a carico, giusta le norme in vigore per gli impiegati dello Stato, limitatamente per altro al coniuge, ai discendenti ed agli ascendenti.

Detti stipendi e indennità si intendono al netto dall'imposta di ricchezza mobile, che grava sui rispettivi Istituti.

Art. 2.

Per l'assunzione ai posti indicati nei ruoli organici di cui all'articolo precedente sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) per il segretario, la laurea in giurisprudenza o in scienze sociali o in scienze commerciali;

b) per l'avvocato la laurea in giurisprudenza;

c) per l'ingegnere la laurea in ingegneria;

d) per il ragioniere e i vice ragionieri il diploma di ragioniere;

e) per il cassiere, l'archivista e gli applicati la licenza ginnasiale o tecnica o altro titolo equipollente;

f) per il custode-fattorino e i fattorini, la licenza elementare.

I titoli di studio e di carriera occorrenti per poter aspirare al posto di direttore saranno di volta in volta stabiliti nel bando del relativo concorso.

Per la nomina ad avvocato occorre l'autorizzazione a patrocinare presso le Corti di appello.

Art. 3.

Con decreto del ministro per l'agricoltura i posti compresi nei ruoli riportati all'art. 1, nella prima applicazione dei ruoli medesimi, possono assegnarsi agli impiegati in servizio presso le sedi di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria dell'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » e presso le sedi di Catanzaro e di Cosenza della sezione temporanea. Tale assegnazione può essere fatta anche a quelli fra i detti impiegati che non posseggano il titolo di studio richiesto a norma dell'articolo precedente.

Dopo che si sarà proceduto all'inquadramento degli impiegati suddetti, i posti rimasti vacanti saranno messi a concorso.

I concorsi saranno banditi dal ministro per l'agricoltura e giudicati da una Commissione nominata dallo stesso ministro, il quale provvederà, con suo decreto, al conferimento delle relative nomine.

Il ministro di agricoltura può altresì nominare per un triennio un consulente legale per ognuno degli Istituti di credito agrario « Vittorio Emanuele III » di Cosenza e di Reggio Calabria.

Tale nomina non dà diritto nè a stipendio fisso ed accessori nè a trattamento di quiescenza o ad indennità di licenziamento.

Art. 4.

La nomina ai posti in organico, sia degli impiegati in servizio presso l'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » e presso la sezione temporanea, sia dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 3, s'intende fatta provvisoriamente. Alla nomina definitiva sarà provveduto dopo un triennio di prova, con decreto del ministro per l'agricoltura, sentito il Consiglio di amministrazione dei rispettivi Istituti.

Art. 5.

Agli impiegati in servizio presso l'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » e presso la sezione temporanea, i quali non saranno inquadrati nei ruoli organici degli Istituti di credito agrario « Vittorio Emanuele III » di Catanzaro, Cosenza e Reggio

Calabria, ai sensi dell'art. 3, compete, per una volta tanto, l'una o l'altra delle seguenti indennità di licenziamento:

a) un anno di stipendio, più tanti mesi di stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati;

b) sei mesi di stipendio, più tanti mesi di stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati.

Gli anni iniziati si considerano compiuti.

In aggiunta allo stipendio sarà liquidata l'indennità caro viveri, corrispondente ai periodi di tempo sopra specificati, nella misura attualmente percepita da ciascun impiegato.

Il ministro di agricoltura stabilirà, con suo decreto, quale delle anzidette indennità di licenziamento spetti ai singoli impiegati, in relazione ai titoli di carriera, alla stabilità o meno nell'impiego e all'anzianità di servizio.

Art. 6.

Le norme del presente decreto relative a corresponsione di stipendi e indennità andranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 giugno 1922.

Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.
Il ministro per l'agricoltura
BERTINI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 16 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3a), modificato dall'art. 3 dell'allegato A al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592;

Visto il R. decreto 11 marzo 1915, n. 367, concernente il trattamento dell'acido acetico destinato, previa denaturazione, ad usi industriali;

Visto il precedente decreto Ministeriale 26 luglio 1915, n. 7510, che determina i denaturanti da adoperarsi per alcuni usi industriali dell'acido acetico;

Ritenuto che l'acido acetico è adoperato, tra l'altro, nella industria tintoria, nella fabbricazione degli acetati di metile e di amile e nella preparazione dell'aspirina;

DETERMINA:

L'acido acetico di gradazione non inferiore al 50 %, occorrente per gli usi industriali anzidetti, deve essere, agli effetti dell'agevolezza di cui all'art. 1 del precitato decreto 11 marzo 1915, n. 367, previamente denaturato nei modi indicati qui di seguito:

1° per ogni quintale di acido acetico impiegato nell'industria tintoria si dovranno aggiungere chilogrammi 3 di olio di anilina ovvero 1 chilogramma di benzolo assieme ad 1 chilogramma di prodotti di coda della rettificazione dell'acido acetico od anche 1 chilogramma di benzolo assieme a grammi 500 di petrolio;

2° per ogni quintale di acido acetico destinato alla preparazione dello acetato di metile si dovranno aggiungere chilogrammi 5 di acetato di metile;

3° per ogni quintale di acido acetico destinato alla preparazione dello acetato di amile si dovranno aggiungere chilogrammi cinque di acetato di amile;

4° per ogni quintale di acido acetico destinato alla preparazione dell'aspirina (acido acetilsalicilico) si dovranno aggiungere grammi 50 di acetato di piombo solido disciolti in cmc. 200 di acqua distillata.

I denaturanti saranno forniti dalle Ditte interessate e l'Amministrazione sarà in facoltà di disporne l'analisi.

Roma, 22 agosto 1922.

Il ministro
BERTONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'ultimo capoverso dell'articolo 3 dell'allegato A, al Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592, col quale è data facoltà al ministro delle finanze di sottoporre all'obbligo della denaturazione l'acido acetico impuro (escluso il pirolegnoso greggio), di gradazione inferiore al 50 per cento, e di determinare i denaturanti da impiegarsi secondo le varie industrie che facciano consumo di detto acido:

Ritenuto che tra tali industrie vi sono quella tintoria e quella per la fabbricazione degli acetati metallici;

DETERMINA:

Art. 1.

L'acido acetico impuro (escluso il pirolegnoso greggio), di gradazione inferiore al 50 per cento, deve essere assoggettato a denaturazione.

Art. 2.

L'acido acetico suindicato, quando è impiegato nella industria tintoria deve essere previamente denaturato, mediante aggiunta - ad un quintale di acido acetico - di un chilogramma di benzolo assieme ad un chilogramma di prodotti di coda della rettificazione dell' acido acetico, ovvero mediante un chilogramma di benzolo assieme a grammi 250 di petrolio.

Art. 3.

L'acido acetico impuro, di cui l'art. 1, occorrente per la fabbricazione degli acetati metallici, dev'essere previamente denaturato con gli stessi denaturanti prescritti per l'acido acetico puro da adibirsi agli stessi usi, giusta il decreto Ministeriale 26 luglio 1915, n. 7510.

Art. 4.

Con successivi decreti, da emanarsi di volta in volta, su domanda degli industriali interessati, saranno stabiliti i denaturanti per gli usi industriali diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5.

I denaturanti indicati negli articoli 2 e 3 saranno forniti dalle Ditte interessate e l'Amministrazione sarà in facoltà di disporne l'analisi.

Roma, 22 agosto 1922.

Il ministro
BERTONE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale istruzione superiore

AVVISO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, si rende noto che, nel supplemento al n. 13 del Bollettino ufficiale di questo Ministero, in data 30 marzo 1922 pubblicato il 10 agosto 1922, è stato pubblicato il ruolo di anzianità dei professori

ordinari, o straordinari delle Regie Università e degli altri Istituti d'istruzione superiore, secondo la situazione al 1° gennaio 1922.

Per il ministro
DE NOBILI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Tenenti generali.

Con R. decreto del 11 giugno 1922:

Montuori cav. Luca, tenente generale, comandante di armata a disposizione, passa a disposizione per ispezioni.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

Sestilli cav. Giovanni, colonnello dei carabinieri reali — Promosso generale di brigata e nominato comandante del primo gruppo legione carabinieri Reali (Torino), dal 16 di giugno 1922.

Con R. decreto del 15 giugno 1922:

Paolini cav. Luigi, colonnello dei carabinieri Reali, promosso generale di brigata e nominato comandante del terzo gruppo legioni carabinieri Reali (Trieste) dal 16 giugno 1922.

Zanardi Landi conte di Veano e patrizio Piacentino cav. Vittorio brigadiere generale comandante del primo gruppo di legioni carabinieri Reali (Torino), è collocato in posizione di servizio ausiliario, a sua domanda, dal 16 giugno 1922.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

I seguenti tenenti sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali con anzianità assoluta dalla data del presente decreto;
De Vito Piscicelli Pietro — Vozzi Umberto.

Arma di fanteria.

Colonnelli

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Ruocco Vincenzo, colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 1° maggio 1922.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 27 novembre 1922.

Forzani cav. Domenico, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria dal 1° novembre 1921.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

I seguenti tenenti colonnelli in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio dal 1° maggio 1922.
Pettorelli Lalatta Cesare — Capialbi Massimo — Torzi Lamberto — Besson Giovanni — Caporali Guido.

Maggiori.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

I seguenti maggiori in aspettativa per riduzione quadri sono richiamati in servizio dal 1° maggio 1922:
Gabutti Gualtiero — Passavanti Alessandro — Chiari Enrico — Sivori Raffaele — Raggio Enrico — Affatati Pietro — Vagliasindi Pietro.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 29 agosto 1922, in Pontefelcino, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 31 agosto 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	175 82	Dinari	—
Londra	102,67	Corone iugoslave	—
Svizzera	438 —	Belgio	167 37
Spagna	—	Olanda	8 97
Berlino	1 62	Pesos oro	18 89
Vienna	0 035	Pesos carta	8 31
Praga	75 15	New York	23 04

Oro . . . . 444 56.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 41	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 37	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3691 — Data della ricevuta: 23 marzo 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Fornetti Anna Maria fu Giacomo — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 agosto 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 7.

2ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0/0	228446	190 —	Calabrese Maria di *Leopoldo*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Napoli; con usufrutto a Calabrese *Leopoldo* fu Giuseppe	Calabrese Maria di *Francesco-Leopoldo*, minore, ecc., come contro; con usufrutto a Calabrese *Francesco-Leopoldo* fu Giuseppe
»	228445	190 —	Calabrese Alfonso di *Leopoldo*, minore ecc. come la precedente; con usufrutto come la precedente	Calabrese Alfonso di *Francesco-Leopoldo* minore, ecc.; con usufrutto come la precedente
»	228444	190 —	Calabrese Vittorio di *Leopoldo*, minore ecc.; con usufrutto come la precedente	Calabrese Vittorio di *Francesco-Leopoldo*; con usufrutto come la precedente
»	228443	190 —	Calabrese Mario di *Leopoldo*, minore ecc.; con usufrutto come la precedente	Calabrese Mario di *Francesco-Leopoldo*, ecc.; con usufrutto come la precedente
»	247701	5 —	Martinelli Cecilia fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Ragnoli Lucia fu Giuseppe*, ved. di Martinelli Luigi, domic. a *Brione* (Brescia)	Martinelli Cecilia fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Martinelli Caterina di Francesco*, ved. di Martinelli Luigi, domic. a *Bione* (Brescia)
»	247702	15 —	Martinelli Silvio fu Luigi, minore, ecc., come la precedente	Martinelli Silvio fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
»	247703	25 —	Martinelli Margherita fu Luigi, minore, ecc., come la precedente	Martinelli Margherita fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
»	247704	40 —	Martinelli *Zafferino* fu Luigi, minore, ecc., come la precedente	Martinelli *Zeffirino* fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
»	247705	55 —	Martinelli Onesto fu Luigi, ecc., come la precedente	Martinelli Onesto fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
»	268604	5000 —	Rollone *Edoardo* fu Giacomo, domic. a Vercelli (Novara)	Rollone *Adolfo-Leopoldo-Edoardo* fu Giovanni, domic. a Vercelli (Novara)
3,50 0/0 »	413445 481871	2100 — 395 50	Buonocore *Emma* fu Costantino, nubile, domic. a Napoli	Buonocore *Maria-Emanuela* fu Costantino, nubile, domic. a Napoli
»	402373	339 50	Buonocore *Emma* fu Costantino, minore, sotto la patria potestà della madre Elena Guisso, ved. di Costantino Buonocore, domic. a Napoli	Buonocore *Maria-Emanuela* fu Costantino, minore, ecc., come contro
» » »	356035 356036 356037	70 — 70 — 70 —	Piatti Giovanni, Piatti Luigi e Piatti Silvio fu Angelo, domic. a Busto Arsizio (Milano); con usufrutto vitalizio a Bottigelli *Antonietta* fu Giacomo, ved. di Piatti Angelo, domic. a Busto Arsizio (Milano)	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Bottigelli *Maria-Antonia* fu Giacomo, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma 19 agosto 1922

Il direttore generale: GARBAZZI.

DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.